

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0000000-----

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI POST-COLLAUDO ALLE  
CASE PER LAVORATORI (GESCAL) IN TORCHIAROLO (EX CAN-  
TIERE 7870 ) Prat. 73037.-

- Importo al netto di ribasso - £. 1.623.610 -
- Impresa Cirignola Cosimo -TORCHIAROLO -
- Repertorio N. 4587

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantacinque, addì *ventisette*  
del mese di aprile in Brindisi e nella Sede dello  
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provin-  
cia di Brindisi- via Gian Battista Casimiro 9.-  
Innanzi a me, Avv. Vincenzo PALMA fu Pietro, Direttore  
dell'Istituto predetto, autorizzato con delibera nu-  
mero 347 in data 12.11.1955 dal Consiglio di Ammini-  
strazione dell'Istituto, alla stipula dei contratti  
relativi alle costruzioni nell'interesse dell'Isti-  
tuto stesso, ai sensi dell'art. 151 e 153 del T.U. ap-  
provato con R.D. 28.4.1938, n. 1165 richiamati in vigo-  
re dalla Legge 2.7.1949, n. 408 art. 8, si sono personal-  
mente costituiti:

1°)- Il Sig. Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giusep-

10 MAG. 1965

Registrazione e Brindisi

di N. 917

*Seimilactocentoranti*

IL DIRETTORE DI 2° CL.

Esatto lire

non illeggibile

pe, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.

2°)- Il Sig. Cirignola Cosimo, nato il 11.9.1916 a Trepuzzi e residente in Torchiarolo alla via Umberto 1° n.34 - Titolare dell'Impresa edile omonima.-

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore- funzionario rogante - sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni, giusta l'art. 48 della vigente Legge notarile del 13 febbraio 1913, n.89.-

SI PREMETTE

A) Che la Gestione Case per Lavoratori con convenzione del 21.7.1964 ha affidato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, l'incarico di Stazione Appaltante per la esecuzione delle opere ritenute necessarie dopo il collaudo dei fabbricati costruiti dalla Gestione INA-Casa nel 1° e nel 2° Settennio di attività limitatamente al piano ordinario ed alle zone di competenza.-

B) Che con deliberazione del 30.6.1964 n.1149, questo Istituto accettava l'incarico di eseguire le opere ritenute necessarie dopo il collaudo dei fab-

bricati costruiti dalla Gestione INA-Casa nel 1° e nel 2° Settennio di attività limitatamente al piano ordinario ed alle condizioni e con le modalità contenute nella citata convenzione.-

C)- Che il Consiglio di Amministrazione della GESCAL con delibera n.80 del 7.1.1965 ha approvata la perizia per lavori post-collauda alla palazzina case per lavoratori in Torchiarello-ex Cantiere 7870- nello importo di L. 1.778.627- a norma della succitata convenzione stipulata tra la GESCAL e l'I.A.C.P., di cui L. 1.631.768 a base d'asta .-

D)- Che i lavori dovranno essere eseguiti in conformità di quanto precisato nella suddetta perizia.-

E)- Che l'appalto di dette opere è di esclusiva competenza di questo Istituto.-

F)- Che disposta la licitazione privata per l'appalto dei succitati lavori e fissato l'esperimento al giorno 8 aprile 1965, ad ore 10.30, si inviava invito di partecipazione a n.9 imprese come da raccomandata n.2867 del 31.3.1965 (Allegato n.1).-

G)- Che la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte era stato fissato al pre diciotto del 7 aprile 1965.-

H)- Che esperita la detta licitazione privata in data 8.4.1965, come da relativo verbale ( Allegato n.2),

i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati alla  
Impresa Cirignola Cosimo da Torchiarolo col ribas-  
so d'asta di L. 0,50% ( Lire zero e centesimi cin-  
quanta per cento).-

I)- Che l'aggiudicazione stessa veniva fatta con  
l'accettazione di tutte le condizioni stabilite  
nel relativo Capitolato Speciale di Appalto( Alle-  
gato n. 3) e delle norme contenute nel nuovo Capito-  
lato Generale di Appalto per le opere di competen-  
za del Ministero dei Lavori Pubblici.-

CIO' PREMesso : le costituite parti convengo-  
no quanto segue:

ART. 1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli  
atti in essa elencati tutti controfirmati dal Sig.  
Cirignola Cosimo, s'intendono qui integralmente tra-  
scritti e formano parte integrante del presente con-  
tratto, nel quale ove brevità lo richieda, l'Istitu-  
to Autonomo per le Case Popolari della Provincia di  
Brindisi sarà più brevemente chiamato " ISTITUTO "  
e l'Impresa Cirignola Cosimo " IMPRESA " .-

ART. 2°)- In virtù dell'art. 99, ultimo comma del  
Regolamento di contabilità di Stato approvato con  
R.D. 23 maggio 1924 n. 827 forma pure parte integan-  
te del presente contratto, per quanto non venga al-  
lo stesso materialmente allegato, il capitolato ge-

nerale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

ART. 3°)- Il Com.te Ubaldo Vallarino nella sua es-

pressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta cede alla Impresa Cirignola Cosimo da Torchiarolo la quale accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori post-collauda alle Casse per Lavoratori in Torchiarolo - ex Cantiere

7870, giusta perizia redatta dall'Ufficio Tecnico di questo Istituto, ed approvata dal Consiglio Direttivo della GESCAL con delibera n. 80 in data

7.1.1965 per importo complessivo di £. 1.778.627 -

( Lire Unmilionesettecentosettantottomilaseicentoventisette ) - di cui £. 1.631.768 ( Lire Unmilione seicentotrentunomilasettecentosessantotto ) a base d'asta che, per effetto del ribasso di £. 0,50% - ( Lire zero e centesimi cinquanta per cento ) sui

prezzi della perizia, si riducono a £. 1.623.610-  
(£ire Unmilionesecicentoventitremilaseicentodieci)-  
ART. 4°)- Si conviene che tutti i pagamenti in di-  
pendenza dell'appalto di cui al presente contratto,  
saranno effettuati con versamenti di acconti in ba-  
se agli stati di avanzamento da compilarsi giusta  
quanto dispone l'art. 5 del Capitolato Speciale di  
Appalto.

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Isti-  
tuto per eventuale ritardo nei pagamenti suddetti,  
anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i  
termini previsti dalla vigente legislazione sui la-  
vori Pubblici dovendosi ritenere per espressa pat-  
tuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.

ART. 5°)- A garanzia dell'esatto adempimento de-  
gli obblighi contrattuali la Impresa Cirignola Cobi-  
mo presta la cauzione di £. 81.600 (£ire ottantuno-  
milaseicento) come previsto dall'apposito Capitolato  
Speciale mediante versamento con reversale n. 540

12 aprile 1965 al Banco di Napoli Filiale di Brin-  
disi- Tesoriere dell'Istituto.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine  
degli effetti del presente contratto.

ART. 6°)- Per tutto quanto riguarda la designazione,  
forma e dimensione delle opere, qualità e provenien-

za dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per l'ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale sulla contabilità dello Stato ed al nuovo Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART. 7°)- L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.-

ART. 8°)- Per tutti i rapporti con l'Istituto la Impresa elegge il proprio domicilio presso la Segreteria del Comune di Brindisi.-

ART. 9°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre le spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione

e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'Imposta Generale sull'Entrata - senza diritto a rivalsa - a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo, anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, o tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, fatte salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Autonomi Case Popolari e dalle Leggi 23.2.1949, n. 43 ; 26 novembre 1955, n. 1148; 14.2.1963 n. 60 e 11.10.1963, n. 1471 , in quanto applicabili.-

ART.10°)- E' altresì a carico dell'appaltatore - senza diritto a rivalsa - il contributo di L. 0,8060 (Lire zero e centesimi ottanta per mille) dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed Architetti, sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per la esecuzione di lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto ( atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.) nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte o per revisione di prezzi.-

ART.11°)- Per il combinato disposto degli arti-

coli 3, 23 lettera i e 33 della Legge 14.2.1963,  
n.60 e art.16 del Regolamento di attuazione della  
legge predetta approvato con D.P.R. 11.10.1963,  
n.1471 il presente contratto viene compilato in  
carta semplice in esenzione del bollo ed è esente  
dall'imposta proporzionale di registro, essendo  
sottoposto solamente al pagamento dell'imposta mi-  
nima fissa.

A richiesta io Funzionario rogante, ho ricevuto  
e stipulato il presente contratto scritto da per-  
sona di mia fiducia su fogli tre e propriamente  
su facciate otto e righe dodici sino a questo pun-  
to della nona facciata, il quale viene sottoscrit-  
to senza eccezioni dalle parti costituite dopo che  
da me si è data lettura di esso ad alta ed intel-  
ligibile voce alle parti medesime che lo hanno rico-  
nosciuto, su mia richiesta, conforme alla loro vo-  
lontà.-

F.TO : Ubaldo Vallarino

" : Cirignola Cosimo

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante

Per copia conforme

